

(N. 1826)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dall' I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1951 (V. Stampato N. 2077)

d'iniziativa dei Deputati **LUCIFREDI e RUSSO Carlo**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 AGOSTO 1951

### Attribuzioni delle Giunte provinciali

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

L'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

«Oltrechè sugli oggetti indicati nell'articolo 250 della legge, modificato dall'articolo 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai nn. 2 e 3 dell'articolo 241 della legge, modificato dall'articolo 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non

superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.

« È pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per spese imprevedute e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza ».

##### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.